



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1939**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Dsposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari in relazione al D.M. 8 agosto 2014, "Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica".

Il giorno **10 Novembre 2014** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica che:

il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, co.11 ha previsto che “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti*omissis*”.

In attuazione di tale dispositivo il D.M. 24 aprile 2013 all’art. 3 ha disciplinato la certificazione dell’attività sportiva non agonistica e all’art. 7 ha abrogato il D.M. 28 febbraio 1983, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”.

Successivamente l’art. 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha modificato la disciplina introdotta dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, co.11, e oltre a sopprimere l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale, ha previsto al comma 2 che “I certificati per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale dell’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. ...*omissis*”

In data 11 settembre 2013 il Ministero della salute con propria circolare dell’Ufficio legislativo, avente per oggetto “Criticità interpretative nell’applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva”, oltre a ribadire la soppressione della certificazione per l’attività ludico motoria, ha chiarito che rispetto all’obbligo di certificazione per l’attività sportiva non agonistica, è rimessa alla valutazione e alla “discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, e indagini diagnostiche, come l’elettrocardiogramma.”

In data 18 ottobre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M. 8 agosto 2014, avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. In particolare con tale provvedimento si è confermata l’approvazione di alcuni aspetti definatori di ambito e della modulistica del certificato (riprendendo l’allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013), mentre si è specificata la validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio del certificato medico e aggiunto indicazioni in ordine agli esami clinici, e agli accertamenti propedeutici al rilascio del certificato.

Per quanto attiene al presente provvedimento, quest’ultimo D.M. ha in particolare dato indicazioni circa l’effettuazione dell’elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, da effettuarsi almeno una volta nella vita, anche nel caso delle attività non agonistiche.

Considerato opportuno in relazione al quadro normativo sopra declinato, precisare che:

- coloro che risultano in possesso di un elettrocardiogramma effettuato in passato (indipendentemente dalla data di rilascio) o in possesso del certificato medico per l'attività sportiva di tipo agonistico, non saranno tenuti a ripetere tale accertamento diagnostico, come detto finalizzato al rilascio del certificato per l'attività sportiva non agonistica, purchè non rientranti nelle categorie indicate nell'allegato 1 al D.M. 8 agosto 2014, punto 1 "Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti" lettere c) e d);
- coloro che risultano in possesso di un certificato di idoneità per l'attività sportiva di tipo non agonistico in corso di validità, rilasciato prima dell'entrata in vigore del citato D.M. 8 agosto 2014, non sono tenuti a rinnovarlo prima della sua scadenza.

Considerando che il quadro normativo statale sopra richiamato risulta ad oggi estremamente dettagliato rispetto al precedente D.M. 28 febbraio 1983, ora abrogato, e che pertanto le disposizioni di Giunta provinciale precedentemente espresse in ordine alla certificazione dell'attività sportiva non agonistica non trovano più applicazione.

La L.P. 9 agosto 2013, n. 16, ha introdotto l'art. 53 bis, alla L.P. n. 16/2010, avente ad oggetto "Misure di prevenzione per l'attività sportiva non agonistica dei minori"; tale disposizione prevede che "Al fine di garantire misure di prevenzione per l'attività sportiva non agonistica dei minori, la Provincia può sostenere le spese relative alla certificazione medica di idoneità sportiva non agonistica dei minori con le modalità e nella misura definite dalla Giunta provinciale."

Ritenuto quindi opportuno, in attuazione del citato art. 53 bis della L.P. n. 16/2010, di esentare i minori di anni 18 iscritti al Servizio Sanitario Provinciale dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche finalizzate al rilascio del certificato medico per l'attività sportiva non agonistica.

Si ritiene inoltre opportuno dare indicazioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari circa una valutazione sulla sostenibilità organizzativa della soddisfazione di tali prestazioni aggiuntive con risorse interne, con riserva di esaminare l'eventualità di avvalersi anche dei servizi resi in regime di convenzionamento con le strutture private, per evitare l'allungamento delle liste d'attesa.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sentita la relatrice;
- su proposta dell'Assessora alla salute e solidarietà sociale;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di esentare i minori fino ai 18 anni di età iscritti al Servizio Sanitario Provinciale, in attuazione dell'art. 53 bis della L.P. n. 16/2010, dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche finalizzate al rilascio della certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica;
- 2) di dare inoltre indicazioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari circa una valutazione sulla sostenibilità organizzativa della soddisfazione di tali prestazioni aggiuntive con risorse interne, compatibilmente con le liste d'attesa, con riserva di esaminare l'eventualità di avvalersi anche dei servizi resi in regime di convenzionamento con le strutture private, nel qual caso le risorse aggiuntive necessarie verranno assegnate all'Azienda in occasione dell'ultima variazione al Riparto del finanziamento del servizio sanitario provinciale da ultimo modificato con dGP 594/2014;
- 3) di dare atto che di quanto previsto nella presente deliberazione sarà data informazione ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario provinciale;
- 4) di disporre che eventuali ulteriori direttive, anche a recepimento di eventuali modifiche intervenute a livello nazionale, potranno essere emanate con circolare dell'Assessorato alla salute e solidarietà sociale.

ALS - FB - CA